



Amt für Justizvollzug Graubünden

Uffizi per l'execuziun giudiziala dal Grischun

Ufficio per l'esecuzione giudiziaria dei Grigioni

Regolamento interno

Penitenziario Cazis Tignez

In virtù dell'art. 9 cpv. 2 del Concordato dei Cantoni della Svizzera orientale sull'esecuzione delle pene e delle misure (CSC 350.400) e degli art. 4 cpv. 1 lett. a e art. 14 dell'ordinanza sulle istituzioni d'esecuzione del Cantone dei Grigioni (OIE, CSC 350.520).

Indice

Osservazioni preliminari	6
I. Campo d'applicazione	6
Campo d'applicazione Art. 1	6
II. Organizzazione	6
Disposizioni generali Art. 2	6
Direttrice/direttore Art. 3.....	6
Settori e sezioni Art. 4	7
III. Entrata	7
Condizioni di ammissione Art. 5	7
Rilevamento dei dati Art. 6.....	7
Esame corporale Art. 7	7
Effetti personali Art. 8	7
Contanti Art. 9.....	8
Abbigliamento Art. 10	8
Colloqui d'entrata Art. 11	9
Assegnazione della cella Art. 12.....	9
Piano di esecuzione Art. 13	9
IV. Norme di comportamento generali e quotidianità dell'esecuzione	10
Obblighi della persona collocata Art. 14	10
Diritto di voto e di elezione Art. 15.....	10
Ordine del giorno Art. 16	10
Pasti Art. 17.....	11
Arredamento e pulizia della cella Art. 18	11
Animali Art. 19.....	11
Valutazione del comportamento Art. 20.....	11
Fumo Art. 21.....	11
Violenza e armi Art. 22	12
Negozi giuridici Art. 23	12
Giochi in denaro Art. 24	12
Pornografia/ rappresentazioni di violenza Art. 25.....	12
Alcol, farmaci e stupefacenti Art. 26	12
Contrabbando Art. 27	12
Monetizzazione di oggetti vietati e contanti Art. 28.....	13
Controlli Art. 29.....	13
Coercizione diretta Art. 30	13

V.	Libertà di movimento e contatti all'interno della struttura	14
	Punti di riferimento interni Art. 31	14
	Contatto tra le persone collocate Art. 32	14
VI.	Lavoro, retribuzione e formazione.....	14
	Obbligo al lavoro Art. 33	14
	Orari di lavoro Art. 34	14
	Retribuzione Art. 35	15
	Utilizzo della retribuzione Art. 36	15
	Formazione e perfezionamento nonché corsi interni Art. 37	15
	Formazione nell'esecuzione delle pene (Fep) Art. 38	16
VII.	Servizi.....	16
	Servizio sociale Art. 39	16
	Assistenza spirituale Art. 40	16
VIII.	Assistenza sanitaria.....	16
	Disposizioni generali Art. 41	16
	Promozione della salute Art. 42.....	16
	Cura del corpo Art. 43	17
	Assistenza medica Art. 44	17
	Ricovero in ospedale o in clinica Art. 45.....	17
	Dentista Art. 46.....	17
	Obbligo di notifica in caso di infortunio o malattia Art. 47.....	18
	Informazioni concernenti lo stato di salute Art. 48.....	18
	Costi dei trattamenti Art. 49	18
IX.	Organizzazione del tempo libero	18
	Tempo libero Art. 50	18
	Sistema multimediale, apparecchi elettrici ed elettronici Art. 51.....	18
	Biblioteca Art. 52	19
X.	Rapporti con il mondo esterno	19
	In generale Art. 53	19
	Casi particolari di collocamento Art. 54	19
	Lettere, supporti dati elettronici e posta elettronica Art. 55.....	19
	Telefono Art. 56.....	20
	Regali e pacchi Art. 57	20
	Giornali e riviste Art. 58	21
	Visite Art. 59.....	21
	Uscita e congedo in generale Art. 60.....	22
	Date e scadenze Art. 61	22
	Uscita Art. 62.....	22

Congedo per il disbrigo di affari personali	Art. 63.....	23
Congedo relazionale	Art. 64	23
Foglio di congedo	Art. 65.....	23
Rientro	Art. 66.....	23
XI. Scarcerazione		24
Liberazione condizionale	Art. 67.....	24
Inventario della cella	Art. 68	24
Effetti personali	Art. 69	24
Credito	Art. 70.....	24
Conferma del soggiorno	Art. 71.....	25
XII. Regime disciplinare e rimedi giuridici		25
Regime disciplinare in generale	Art. 72	25
Competenza	Art. 73	25
Rimedi giuridici	Art. 74	25
XIII. Disposizione finale		27
Entrata in vigore	Art. 75	27

Osservazioni preliminari

Il Suo arrivo al Penitenziario Cazis Tignez segna l'inizio di una situazione inconsueta. Il soggiorno in una struttura carceraria comporta una vita in stretta comunità. Ciò impone disponibilità all'inserimento, rispetto reciproco e disciplina. Il regolamento interno, le relative direttive e i promemoria, nonché l'elenco delle sanzioni in caso di infrazioni alle regole stabiliscono le linee guida e devono contribuire a una struttura positiva della Sua vita dopo la liberazione. Durante la Sua permanenza nel Penitenziario Cazis Tignez è corresponsabile della vita in comune ordinata.

Oltre al presente regolamento interno, deve rispettare in particolare anche la legge sull'esecuzione giudiziaria nel Cantone dei Grigioni (LEG; CSC 350.500), l'ordinanza sull'esecuzione giudiziaria nel Cantone dei Grigioni (Ordinanza sull'esecuzione giudiziaria; CSC 350.510), l'ordinanza sulle istituzioni d'esecuzione del Cantone dei Grigioni (OIE; CSC 350.520), le direttive della Commissione della Svizzera orientale per l'esecuzione delle pene, nonché le disposizioni complementari sotto forma di direttive e promemoria.

I. Campo d'applicazione

Campo d'applicazione

Art. 1

Il presente regolamento interno si applica alle persone collocate nel Penitenziario Cazis Tignez in regime chiuso. Per le altre forme di esecuzione, esso vale in assenza di regolamentazioni divergenti.

Per la carcerazione preventiva, di sicurezza e in vista dell'estradiizione, trovano inoltre applicazione le corrispondenti disposizioni dell'OIE.

II. Organizzazione

Disposizioni generali

Art. 2

Il Penitenziario Cazis Tignez è una struttura del Concordato dei Cantoni della Svizzera orientale sull'esecuzione delle pene e delle misure. Esso sottostà all'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria dei Grigioni.

Direttrice/direttore

Art. 3

La direttrice o il direttore gestisce la struttura e la rappresenta verso l'esterno. La direttrice o il direttore

- a) è responsabile per un esercizio della struttura conforme ai diritti fondamentali, efficiente ed economico e adotta le disposizioni necessarie;
- b) garantisce la sicurezza e un esercizio ordinato della struttura;

- c) emana direttive e promemoria interni alla struttura. Le direttive devono essere approvate dalla capoufficio o dal capoufficio.

Settori e sezioni Art. 4

Il Penitenziario Cazis Tignez è suddiviso in settori, a loro volta suddivisi in sezioni. La direzione della struttura è composta dalla direttrice o dal direttore e dalle responsabili e dai responsabili dei settori.

III. Entrata

Condizioni di ammissione

Art. 5

Per l'ammissione nella struttura è necessario un mandato d'esecuzione, una decisione di collocamento, una decisione d'arresto o un protocollo scritto di fermo o di arresto dell'autorità competente.

Rilevamento dei dati

Art. 6

Al momento dell'entrata vengono rilevati i dati della persona collocata. In particolare viene verificata l'identità della persona collocata, vengono rilevati i dati personali e scattate delle fotografie. I dati possono essere rilevati nuovamente a scadenze regolari nel corso dell'esecuzione.

Esame corporale

Art. 7

Al momento dell'entrata, la persona collocata viene sottoposta a un esame corporale da parte di una persona dello stesso sesso. Se una svestizione dovesse risultare necessaria, l'esame corporale avviene in due fasi in assenza di altre persone collocate.

Se sussiste un sospetto fondato che la persona collocata nasconda oggetti vietati nelle cavità corporali, il personale medico specializzato può procedere a una visita.

Effetti personali

Art. 8

Gli effetti che costituiscono un pericolo per la sicurezza e l'ordine, nonché per la salute e l'igiene, così come il denaro in contanti, saranno tolti alla persona collocata. La persona collocata deve in particolare consegnare gli effetti personali di piccole dimensioni come portafoglio, telefono cellulare, contanti

e documenti d'identità, segnatamente passaporti, certificati d'identità, carte di soggiorno per stranieri e licenze di condurre.

Alla persona collocata saranno lasciati gli oggetti che hanno per lei un grande valore affettivo o che le servono per il tempo libero o la formazione, per quanto ciò sia conciliabile con le esigenze di ordine e sicurezza nella struttura e non sia in contraddizione con l'obiettivo dell'esecuzione.

Gli effetti personali vengono registrati in un apposito elenco che fornisce anche informazioni in merito a quali oggetti la persona collocata deve consegnare e quali può invece tenere.

La struttura non assume alcuna responsabilità per gli effetti personali e gli oggetti che rimangono in possesso della persona collocata.

Bagagli oppure oggetti troppo voluminosi la cui custodia causa un onere particolare possono essere respinti o depositati a spese della persona collocata. Se non è possibile rifiutare o depositare tali oggetti, essi possono essere monetizzati a favore della persona collocata. Gli oggetti che non possono essere monetizzati e le merci deperibili vengono distrutti senza indennizzo.

Contanti

Art. 9

Il possesso di contanti è vietato.

Al momento dell'entrata, per la persona collocata vengono aperti i conti previsti dalle direttive della Commissione penitenziaria della Svizzera orientale. I contanti disponibili al momento dell'entrata vengono versati in modo proporzionale sui conti. In caso di importi esigui o importanti, la direzione della struttura può ordinare una distribuzione diversa. Il denaro versato o consegnato da visitatori viene accreditato una volta al mese al conto libero fino a un importo massimo, l'importo rimanente viene accreditato agli altri conti. L'importo massimo viene stabilito in una direttiva.

Durante la carcerazione preventiva, di sicurezza e in vista dell'estradizione vigono le disposizioni particolari della direzione del procedimento.

Abbigliamento

Art. 10

Al momento dell'entrata, alle persone collocate vengono consegnati gli indumenti e le scarpe della struttura che andranno indossati durante la permanenza.

Le persone in carcerazione preventiva, di sicurezza e in vista dell'estradizione possono indossare biancheria e indumenti propri.

La direttrice o il direttore emana una direttiva a questo proposito, nella quale possono essere stabilite anche regolamentazioni divergenti per i singoli settori.

Colloqui d'entrata

Art. 11

Viene svolto un colloquio d'entrata con la persona collocata.

Dopo l'entrata, il personale medico specializzato svolge un colloquio medico e consulta un medico se ci sono indizi che una visita o un trattamento non possono essere rimandati e sono necessari.

Assegnazione della cella

Art. 12

Le nuove persone collocate vengono di regola alloggiate nel reparto di entrata. Di regola alla persona collocata viene assegnata una cella singola. Al momento della nuova occupazione lo stato della cella viene rilevato in un verbale di consegna che viene firmato. La persona collocata risponde dei danni causati nella cella durante la permanenza.

La direzione decide in merito all'alloggio all'interno della struttura. La persona collocata non ha diritto alla scelta dell'alloggio.

Durante la carcerazione preventiva, di sicurezza e in vista dell'estradizione occorre rispettare le disposizioni particolari della direzione del procedimento.

Piano di esecuzione

Art. 13

Il Servizio sociale elabora il piano d'esecuzione insieme alla persona collocata. Esso si orienta alle prescrizioni delle direttive della Commissione della Svizzera orientale per l'esecuzione delle pene. Il servizio collocante viene informato in merito al piano d'esecuzione e, su richiesta, coinvolto nell'elaborazione.

IV. Norme di comportamento generali e quotidianità dell'esecuzione

Obblighi della persona collocata Art. 14

La persona collocata deve rispettare le disposizioni di esecuzione e dare seguito agli ordini dei collaboratori responsabili dell'esecuzione. Deve sottoporsi ai controlli ordinati e con il suo comportamento deve contribuire alla garanzia dello svolgimento senza intoppi dell'esecuzione e dell'ordine e della sicurezza all'interno della struttura. La persona collocata deve comportarsi in modo da permettere una convivenza nella struttura priva di conflitti.

Deve collaborare attivamente al raggiungimento degli obiettivi dell'esecuzione. La persona collocata deve rispettare il piano d'esecuzione e riflettere in merito ai reati commessi, alle cause e alle conseguenze.

È tenuta a trattare con cura gli oggetti messi a sua disposizione, segnatamente macchine, attrezzi, materiali e installazioni e a non rovinare l'equipaggiamento personale. La persona collocata risponde di tutti i danni intenzionali. In caso di sospetto di danno intenzionale è fatto salvo il perseguimento penale.

Diritto di voto e di elezione

Art. 15

La legislazione prevede la possibilità di partecipare a votazioni ed elezioni per corrispondenza o recandosi alle urne durante uscite o congedi autorizzati. La persona collocata deve procurarsi per proprio conto il materiale di voto.

Ordine del giorno

Art. 16

La direttrice o il direttore stabilisce l'ordine del giorno in una direttiva. L'ordine del giorno comprende in particolare l'apertura della cella, gli orari di lavoro, di formazione e di pausa, gli orari dei pasti, i momenti dedicati al tempo libero e la chiusura della cella. La direttrice o il direttore può procedere a ordini diversi da quanto previsto dalla direttiva se risulta necessario per permettere un esercizio ordinato della struttura.

La persona collocata ha diritto al passeggio per almeno un'ora al giorno. L'ora a disposizione può anche essere suddivisa.

Pasti**Art. 17**

A seconda delle sezioni e dei gruppi abitativi, i pasti distribuiti vengono consumati in spazi comuni o nella cella.

Su prescrizione del medico della struttura vengono serviti pasti dietetici o speciali. Desideri speciali che la persona collocata motiva con la concezione del mondo o con la sua religione vengono presi in considerazione per quanto ammesso dalle condizioni della struttura.

**Arredamento e
pulizia della cella****Art. 18**

La cella deve essere arredata in modo ordinato e senza punti non visibili e va mantenuta pulita. Immagini od oggetti contrari ai buoni costumi o alla decenza vengono tolti.

La direttrice o il direttore emana una direttiva separata in merito all'ordine in cella.

Animali**Art. 19**

È vietato tenere animali propri.

Valutazione del comportamento Art. 20

Il comportamento e l'organizzazione del tempo libero della persona collocata in relazione al gruppo abitativo vengono valutati periodicamente da parte del responsabile di riabilitazione. Se la valutazione del comportamento cambia, questo viene discusso con la persona collocata. Tale valutazione viene considerata, insieme ad altri parametri, nel quadro della pianificazione dell'esecuzione.

Fumo**Art. 21**

È permesso fumare nella cella tenendo la porta chiusa, nonché all'aperto nei punti indicati e agli orari stabiliti. La direttrice o il direttore emana una direttiva separata a questo proposito.

La direttrice o il direttore può limitare o vietare temporaneamente la possibilità di fumare nell'interesse di un esercizio ordinato della struttura, per motivi di polizia del fuoco e per proteggere dal fumo passivo indesiderato.

Violenza e armi**Art. 22**

Sono vietati:

- a) vie di fatto, minacce o comportamento sconveniente nei confronti del personale, di altri detenuti o di terzi;
- b) danneggiamento intenzionale di oggetti;
- c) introduzione, produzione, possesso e consegna di armi, oggetti simili ad armi e oggetti che possono essere utilizzati come armi pericolose.

Negozi giuridici**Art. 23**

I negozi giuridici tra le persone collocate, in particolare l'acquisto, lo scambio, la donazione, il prestito di oggetti e la concessione di prestiti, sono vietati. Ciò vale anche per negozi giuridici tra persone collocate e collaboratori della struttura, rispettivamente dell'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria dei Grigioni.

Giochi in denaro**Art. 24**

La persona collocata non può partecipare in alcun modo a giochi di casinò, lotterie e scommesse durante l'intera durata dell'esecuzione.

**Pornografia/
rappresentazioni di violenza****Art. 25**

Sono vietati introduzione, possesso, consumo e consegna a terzi di ogni tipo di materiale penalmente rilevante con contenuto pornografico o che istiga alla violenza. La direttrice o il direttore disciplina il materiale ammesso con una direttiva separata.

**Alcol, farmaci e
stupefacenti****Art. 26**

Sono vietati introduzione, produzione, possesso, consumo e consegna a terzi di alcol, stupefacenti e farmaci non prescritti dal medico o non ammessi. Il divieto vale anche in caso di soggiorno in ospedale o in clinica.

Contrabbando

Art. 27

Traffico in entrata e in uscita, nonché consegna a terzi di merce come derrate alimentari, farmaci, denaro in contanti, altri mezzi di pagamento e articoli per fumatori eludendo i controlli sono vietati.

Monetizzazione di oggetti vietati e contanti

Art. 28

Gli oggetti vietati nonché la merce e i contanti introdotti in modo illegale vengono sequestrati. Gli oggetti vietati e la merce introdotta in modo illegale possono essere monetizzati o distrutti. Il ricavato della monetizzazione e i contanti confiscati confluiscono nel fondo di sostegno.

Controlli

Art. 29

La persona collocata, la sua cella, nonché i suoi effetti personali e i contenitori possono essere sottoposti a perquisizione per la tutela dell'ordine e della sicurezza della struttura. La perquisizione della persona collocata viene svolta da una persona dello stesso sesso.

Test alcolemici e dell'urina vengono effettuati in base a condizioni o programmi e come controlli puntuali.

La persona collocata deve sottoporsi ai test dell'urina e dell'alcol ordinati. I test dell'urina vengono svolti in condizione di controllo visivo.

Il rifiuto viene equiparato a un risultato positivo. Se l'analisi indica un risultato positivo, le relative spese sono a carico della persona collocata.

Coercizione diretta

Art. 30

Per svolgere i loro compiti, i collaboratori responsabili dell'esecuzione possono adottare misure coercitive dirette e utilizzare ausili idonei contro le persone collocate e terzi. In questo contesto essi devono osservare i principi di legittimità e proporzionalità.

Nella misura in cui le circostanze lo permettono, l'adozione di misure coercitive dirette deve essere preceduta da un avvertimento.

Gli ausili vengono determinati dalla capoufficio o dal capoufficio su richiesta della direttrice o del direttore.

V. Libertà di movimento e contatti all'interno della struttura

Punti di riferimento interni

Art. 31

I responsabili del gruppo abitativo rappresentano un primo punto di riferimento per le persone collocate nell'ambito di ogni tipo di informazione, richiesta e prestazione di aiuto.

Se una persona collocata desidera un colloquio personale con il competente collaboratore responsabile dell'esecuzione per discutere una questione specifica, deve annunciarsi tramite il sistema multimediale o per iscritto e deve aggiungere una motivazione.

Contatto tra le persone collocate

Art. 32

Alla persona collocata non è permesso lasciare il settore della struttura a cui è stata assegnata per entrare in contatto con altre persone collocate. La persona collocata può accedere solo al proprio gruppo abitativo. Il contatto con altre persone collocate attraverso la finestra della cella e i cortili è vietato.

Per motivi di sicurezza e di ordine, la direttrice o il direttore può limitare i contatti verbali tra le persone collocate.

VI. Lavoro, retribuzione e formazione

Obbligo al lavoro

Art. 33

La persona collocata è obbligata al lavoro che le viene assegnato (art. 81 CP), salvo se il personale medico specializzato certifica l'inabilità al lavoro.

Per l'assegnazione del lavoro vengono nel limite del possibile considerate le capacità, la formazione e gli interessi della persona collocata, nonché le necessità dei singoli settori di lavoro.

La persona collocata non può lasciare la postazione di lavoro senza l'autorizzazione dei collaboratori responsabili dell'esecuzione.

Orari di lavoro

Art. 34

La direttrice o il direttore stabilisce gli orari di lavoro in una direttiva. In deroga alla direttiva può adeguare gli orari di lavoro alle necessità delle aziende e dei reparti.

Retribuzione

Art. 35

La retribuzione della persona collocata si orienta alle direttive della Commissione della Svizzera orientale per l'esecuzione delle pene.

Nei giorni in cui non si lavora, durante uscite e congedi, in caso di rifiuto del lavoro e se la persona collocata non può lavorare a causa di una sanzione disciplinare o di un provvedimento di sicurezza particolare, nonché in caso di inabilità al lavoro provocata intenzionalmente non viene versata nessuna retribuzione. In caso di inabilità al lavoro dovuta a malattia o infortunio e in caso di mancanza di occupazione senza colpa viene versata una retribuzione di base minima conformemente alle direttive della Commissione della Svizzera orientale per l'esecuzione delle pene.

Se durante gli orari di lavoro ordinari la persona collocata segue una formazione o un perfezionamento previsto dal piano di esecuzione, oppure partecipa a offerte terapeutiche o a programmi di apprendimento sociali, questo tempo viene computato come tempo di lavoro.

Utilizzo della retribuzione

Art. 36

L'utilizzo della retribuzione si orienta alle direttive della Commissione della Svizzera orientale per l'esecuzione delle pene. I conti vengono gestiti dalla struttura. La persona collocata riceve periodicamente un conteggio. La direttrice o il direttore disciplina i dettagli con una direttiva separata.

È possibile effettuare degli acquisti solo se sul conto libero è disponibile una somma sufficiente. L'offerta è limitata ad articoli selezionati.

Formazione e perfezionamento nonché corsi interni

Art. 37

A seconda di capacità, formazione precedente, nonché interessi personali e impegno, nel limite del possibile la persona collocata viene promossa dal punto di vista professionale.

Nel piano d'esecuzione può anche essere prevista la partecipazione a corsi a distanza.

La direttrice o il direttore può obbligare la persona collocata a partecipare a singoli eventi.

Formazione nell'esecuzione delle pene (Fep) Art. 38

La persona collocata ha la possibilità di partecipare a formazioni nell'esecuzione delle pene (Fep).

VII. Servizi

Servizio sociale

Art. 39

Il servizio sociale sostiene la persona collocata nell'elaborazione dei reati commessi, nell'evasione delle questioni personali e nei contatti verso l'esterno, nonché nella preparazione alla scarcerazione.

Per la persona collocata vige l'obbligo di collaborazione.

Assistenza spirituale

Art. 40

L'assistenza spirituale delle persone collocate avviene da parte di un assistente spirituale riformato e di uno cattolico. Essi organizzano o celebrano funzioni religiose e sono a disposizione delle persone collocate per colloqui.

Se la persona collocata appartiene a un'altra fede, nel limite del possibile su richiesta viene messa in contatto con un rappresentante della sua fede religiosa. La partecipazione a eventi religiosi e la loro organizzazione devono essere autorizzate dalla direttrice o dal direttore.

VIII. Assistenza sanitaria

Disposizioni generali

Art. 41

L'assistenza sanitaria avviene da parte del servizio sanitario, dei medici della struttura, nonché da parte di ulteriori specialisti che possono essere interpellati in caso di bisogno.

L'assistenza psichiatrica avviene da parte di personale specializzato appropriato.

Promozione della salute

Art. 42

La struttura promuove la prevenzione, ad esempio nei settori HIV/AIDS, epatite, droghe, alcol, nicotina o alimentazione. Organizza in particolare incontri e distribuisce materiale informativo. Su richiesta della persona collocata è possibile organizzare una consulenza personale.

Cura del corpo**Art. 43**

La persona collocata deve rispettare i requisiti igienici minimi. Ogni giorno ha la possibilità di fare la doccia, nella misura in cui l'organizzazione della struttura lo permette.

Assistenza medica**Art. 44**

Al momento dell'entrata, la persona collocata viene visitata da personale medico specializzato. È necessario compilare un questionario che fornisce informazioni sulle malattie e sugli incidenti precedenti, nonché sullo stato di salute attuale. Il controllo obbligatorio da parte del medico della struttura avviene in occasione della prossima visita, salvo in caso di urgenze.

In caso di problemi di salute, la persona collocata può rivolgersi al servizio sanitario. Se necessario, quest'ultimo indirizza la persona collocata al medico della struttura o al personale forense specializzato. L'assistenza medica d'urgenza è sempre garantita.

In caso di una persona collocata con problemi di dipendenze, su prescrizione del medico della struttura o di uno specialista forense è possibile svolgere una terapia sostitutiva.

Ricovero in ospedale o in clinica**Art. 45**

In merito al ricovero in un ospedale o in una clinica decide l'autorità collocante su richiesta della struttura. In caso di urgenza, la direttrice o il direttore può disporre il ricovero su richiesta del medico della struttura. L'autorità collocante viene informata appena possibile.

Se l'esecuzione della pena non viene interrotta dall'autorità collocante, durante il ricovero in ospedale o in clinica la persona collocata sottostà alla struttura e deve seguire gli ordini della direzione della struttura, dell'autorità collocante e del personale della clinica.

Dentista**Art. 46**

I trattamenti dentistici necessari e che non possono essere rimandati vengono considerati casi di emergenza. Ulteriori trattamenti possono essere svolti se il finanziamento è garantito. I trattamenti vengono eseguiti da un dentista designato dalla struttura.

I costi delle cure dentistiche sono a carico della persona collocata. Se non è in grado di sostenerli, il servizio sociale

cerca di ottenere una garanzia di assunzione dei costi presso il competente servizio sociale o presso l'autorità collocante.

**Obbligo di notifica in caso di infortunio
o malattia**

Art. 47

Ogni infortunio va notificato senza indugio al collaboratore competente. La violazione dell'obbligo di notifica può comportare la riduzione o l'annullamento di prestazioni assicurative.

Chi si ammala o subisce un infortunio durante un'uscita o un congedo e necessita di assistenza medica deve informare senza indugio la struttura.

Informazioni concernenti lo stato di salute

Art. 48

Le cartelle cliniche della persona collocata e la documentazione medica del personale specializzato vengono conservate per almeno dieci anni. La direzione della struttura o il personale medico specializzato garantisce che gli atti non vengano visionati da persone che non ne hanno il diritto.

Costi dei trattamenti

Art. 49

L'assunzione dei costi per trattamenti medici si orienta alla LEG, all'ordinanza di esecuzione nonché ai promemoria e alle direttive corrispondenti del Concordato dei Cantoni della Svizzera orientale sull'esecuzione delle pene e delle misure.

La persona collocata si assume i costi delle visite e dei trattamenti medici all'interno della struttura, di farmaci e di trattamenti stazionari in ospedali o cliniche nella misura in cui l'assicurazione malattie o un altro soggetto non li assume e se ciò è possibile e può essere preteso.

Trattamenti medici indispensabili e che non possono essere rimandati vengono eseguiti indipendentemente dalla solvibilità della persona collocata e dalla presenza di una garanzia di assunzione dei costi. Un'eventuale garanzia di assunzione dei costi va richiesta a posteriori all'autorità collocante.

IX. Organizzazione del tempo libero

Tempo libero

Art. 50

La struttura organizza un programma per il tempo libero in cui rientrano corsi di perfezionamento, presentazioni e sport.

Sistema multimediale, apparecchi elettrici ed elettronici Art. 51

La struttura dispone di un sistema multimediale al quale le persone collocate possono accedere dalla loro cella. Per i singoli servizi e le singole funzioni vengono riscossi degli indennizzi. La direttrice o il direttore li disciplina in una direttiva. L'indennizzo viene addebitato al conto libero della persona collocata. Il volume dell'apparecchio in questione deve rimanere basso.

La direzione della struttura può limitare l'utilizzo del sistema multimediale e in caso di infrazioni può confiscare i relativi apparecchi.

È vietato:

- a) acquistare, possedere, utilizzare e consegnare a terzi apparecchi di comunicazione privati, segnatamente telefoni cellulari, nonché apparecchi elettrici ed elettronici non autorizzati;
- b) modificare impianti e apparecchi della struttura.

Biblioteca

Art. 52

La struttura gestisce una biblioteca. La persona collocata può prendere in prestito materiale informativo o di lettura. I dettagli vengono disciplinati in un promemoria.

X. Rapporti con il mondo esterno

In generale

Art. 53

La cura dei contatti con persone all'esterno della struttura avviene per iscritto e per telefono, nonché nel quadro di visite, libere uscite e congedi.

Casi particolari di collocamento

Art. 54

In casi particolari di collocamento, segnatamente in caso di fermo di polizia, di carcerazione preventiva, di sicurezza e in vista d'extradizione, occorre rispettare gli ordini particolari della direzione del procedimento.

**Lettere, supporti
dati elettronici e posta
elettronica**

Art. 55

Le lettere, i supporti dati elettronici nonché la posta elettronica vengono controllati. Fanno eccezione le comunicazioni con le autorità di vigilanza. Il contenuto della corrispondenza con il/la rappresentante legale e con gli uffici non viene verificato.

Gli invii postali in uscita devono essere consegnati aperti, non affrancati e recanti il mittente. Gli invii all'autorità di vigilanza rappresentano un'eccezione. Gli invii postali con contenuto sconveniente o indicazioni relative ad altre persone collocate non vengono inoltrati. Essi vengono riconsegnati alla persona collocata.

Se sussiste un sospetto fondato di abuso, la capoufficio o il capoufficio può limitare o vietare il traffico postale su richiesta della direttrice o del direttore.

La direttrice o il direttore disciplina i dettagli con una direttiva separata.

Telefono

Art. 56

Le persone collocate possono effettuare chiamate private a proprie spese tramite il sistema multimediale e i telefoni presenti nei corridoi e nei cortili. Le spese vengono addebitate sul corrispondente conto. Per le chiamate telefoniche ufficiali e autorizzate non viene addebitato alcun costo.

Le chiamate vengono sorvegliate e registrate per motivi di sicurezza, eccetto quelle con il/la rappresentante legale e gli uffici. In caso di abuso possono essere limitate o vietate.

La direttrice o il direttore disciplina i dettagli con una direttiva separata.

Regali e pacchi

Art. 57

I regali sono ammessi solo se possono essere controllati con facilità, se non mettono in pericolo la sicurezza e l'ordine nella struttura e se non contengono oggetti e generi voluttuari vietati. Gli oggetti che possono mettere in pericolo la sicurezza e l'ordine vengono confiscati.

Il denaro contante consegnato o versato a favore della persona collocata viene accreditato secondo l'art. 9.

I pacchi vengono controllati prima della consegna alla persona collocata.

Dopo aver informato la persona collocata, gli invii in entrata inammissibili (anche invii con rimborso) vengono rinviati al mittente a spese della persona collocata, oppure vengono monetizzati. Il ricavato della monetizzazione viene accreditato al fondo di sostegno.

La direttrice o il direttore disciplina i dettagli con una direttiva separata.

Giornali e riviste

Art. 58

La persona collocata può venir autorizzata ad abbonarsi a giornali e riviste se questi

- a) sono reperibili sul mercato,
- b) non entrano in conflitto con gli obiettivi di esecuzione e se
- c) è presente abbastanza denaro disponibile sul corrispondente conto.

I giornali e le riviste a cui la persona collocata si è abbonata non verranno spedite al suo domicilio dopo la liberazione. La persona collocata è responsabile per il cambiamento di indirizzo.

Visite

Art. 59

Di regola la persona collocata può ricevere visite una volta alla settimana. La durata ordinaria ammonta a un'ora alla settimana.

La direzione del settore Assistenza e sicurezza decide in merito alla concessione o al rifiuto della visita.

Gli ospiti devono identificarsi con un documento ufficiale che permetta un'identificazione certa. Gli ospiti minorenni devono essere accompagnati da una persona adulta. La direttrice o il direttore può autorizzare delle eccezioni e limitare o ampliare l'orario delle visite.

Le visite vengono sorvegliate. Le persone collocate devono informare gli ospiti in merito alle regole concernenti le visite. Se il comportamento della persona collocata o dell'ospite durante l'orario di visita viola i buoni costumi e la decenza, oppure se sussiste il sospetto di consegna di oggetti vietati, la visita viene interrotta e vengono prese le misure adeguate alla situazione per garantire la sicurezza e l'ordine. Se le disposizioni del regolamento delle visite vengono violate ripetutamente o in modo grave, gli ospiti colpevoli possono essere esclusi da ulteriori visite.

Le visite di membri delle autorità, rappresentanti di uffici e avvocati si svolgono nella struttura e vengono conteggiate nel contingente delle visite. Se sussiste un sospetto fondato di

abuso o di pericolo per la sicurezza, la capoufficio o il capoufficio può limitare o vietare il contatto su richiesta della direttrice o del direttore.

La direttrice o il direttore disciplina i dettagli con una direttiva separata.

Uscita e congedo in generale

Art. 60

La direttrice o il direttore può autorizzare uscite e congedi della persona collocata nel quadro delle direttive della Commissione della Svizzera orientale per l'esecuzione delle pene nella misura in cui l'autorità collocante ha delegato questa competenza alla struttura. Durante procedimenti penali in corso per presunti delitti avvenuti nel periodo di esecuzione, non sono generalmente concessi uscite e congedi.

L'autorizzazione può essere accompagnata da istruzioni e condizioni, in particolare relative alle modalità di andare a prendere e riportare la persona collocata, all'accompagnamento, al comportamento, al rispetto di un programma, al luogo di soggiorno o all'utilizzo di un veicolo a motore. Le uscite e i congedi possono essere rimandati o limitati per motivi legati all'esercizio.

Le uscite e i congedi non possono essere trascorsi all'estero.

In caso di avvenimenti straordinari, l'autorità collocante viene informata immediatamente.

In casi particolari di collocamento, segnatamente in caso di fermo di polizia, di carcerazione preventiva, di sicurezza e in vista d'extradizione, è necessaria l'approvazione della direzione del procedimento competente.

La direttrice o il direttore disciplina i dettagli con una direttiva separata.

Date e scadenze

Art. 61

Per uscite e congedi la persona collocata deve inoltrare una domanda al più tardi tre settimane prima dalla data auspicata dell'uscita o del congedo.

Una nuova domanda può essere presentata solo dopo il corretto svolgimento del periodo autorizzato. Una domanda di congedo per disbrigo di affari personali va inoltrata immediatamente dopo che la persona collocata è venuta a conoscenza del motivo del congedo.

Nei casi in cui l'autorità collocante si è riservata la competenza per la concessione di uscite e congedi, la direzione della struttura inoltra la domanda a questa autorità per la decisione.

Uscita

Art. 62

Le uscite servono alla cura dei contatti con persone all'esterno della struttura dell'esecuzione, al mantenimento del legame con il mondo esterno e a fini terapeutici.

Presupposti, entità e durata si orientano alle direttive della Commissione della Svizzera orientale per l'esecuzione delle pene.

Congedo per il disbrigo di affari personali

Art. 63

Un congedo per il disbrigo di affari personali può essere concesso per questioni urgenti, improrogabili, personali, professionali e giuridiche per le quali è indispensabile la presenza della persona collocata all'esterno della struttura.

Presupposti e durata si orientano alle direttive della Commissione della Svizzera orientale per l'esecuzione delle pene. I congedi specifici sono concessi generalmente senza pernottamento.

Congedo relazionale

Art. 64

I congedi relazionali servono alla creazione, al mantenimento e alla cura delle relazioni personali e familiari nella misura in cui siano importanti e necessarie per la reintegrazione sociale della persona collocata. I congedi relazionali sono parte integrante del piano di esecuzione.

Presupposti, entità e durata si orientano alle direttive della Commissione della Svizzera orientale per l'esecuzione delle pene.

Foglio di congedo

Art. 65

Durante uscite e congedi, alla persona collocata non vengono consegnati i documenti depositati. In casi motivati l'autorità collocante può autorizzare eccezioni.

La persona collocata riceve un foglio di congedo che contiene informazioni in merito allo scopo e alla durata dell'assenza dalla struttura.

Rientro

Art. 66

Al rientro da uscite e congedi, in caso di sospetto di contrabbando sono possibili visite corporali. Se sussiste un sospetto fondato che la persona collocata nasconda oggetti vietati nelle cavità corporali, il personale medico specializzato può procedere a una visita.

La persona collocata deve rientrare dal congedo o dall'uscita sobria (0,0 per mille) e senza traccia di stupefacenti.

XI. Scarcerazione

Liberazione condizionale

Art. 67

La persona collocata può ottenere il modulo di domanda dal servizio sociale quattro mesi prima della possibile liberazione condizionale.

La struttura redige un rapporto di esecuzione a destinazione dell'autorità collocante sulla base dei colloqui avuti durante le riunioni di esecuzione. La direzione della struttura lo trasmette unitamente all'eventuale documentazione di domanda e alle sue raccomandazioni all'autorità collocante e in caso di relativa raccomandazione anche al Servizio di assistenza riabilitativa.

Inventario della cella

Art. 68

Prima della scarcerazione, la cella deve essere pulita. Va consegnata in uno stato corretto secondo il verbale di consegna di cui all'art. 12.

L'inventario della cella viene controllato. Oggetti mancanti o difettosi vengono addebitati alla persona collocata.

Quest'ultima prende con sé gli oggetti privati oppure si assume i costi di smaltimento.

Effetti personali

Art. 69

Gli effetti personali depositati vengono controllati in presenza della persona collocata. Questa conferma con la propria firma il ritiro completo.

Gli indumenti, la biancheria, le scarpe e gli altri oggetti ricevuti dalla struttura devono essere restituiti.

Nel caso di persone collocate che vengono estradate, viene stabilito il bagaglio ammesso. La persona collocata deve fare in modo che gli effetti personali che non possono essere portati con sé quale bagaglio vengano consegnati a terzi o smaltiti.

La struttura spedisce gli effetti personali che non possono essere portati con sé nel quadro di un trasferimento. Le spese di trasporto vengono addebitate alla persona collocata.

Credito

Art. 70

Al momento della liberazione, il credito della persona collocata le viene versato in accordo con l'autorità collocante, oppure viene versato all'ufficio competente per l'assistenza postpenale a favore della persona collocata.

Generalmente, alla persona collocata viene consegnata solo un'adeguata somma in contanti. Il credito totale viene consegnato in contanti solo eccezionalmente, quando un versamento non è possibile o non è appropriato.

Sono fatte salve in particolare deduzioni per costi di trattamento e di rientro, nonché per partecipazioni ai costi disposte dall'autorità competente.

Conferma del soggiorno

Art. 71

La persona collocata riceve su richiesta un attestato relativo all'esecuzione della pena nella struttura, recante la data di entrata e di uscita.

XII. Regime disciplinare e rimedi giuridici

Regime disciplinare in generale Art. 72

La persona collocata deve rispettare le disposizioni della LEG, dell'ordinanza sull'esecuzione giudiziaria, della OIE, del presente regolamento interno e delle regolamentazioni complementari, nonché le istruzioni dei collaboratori della struttura e il piano di esecuzione.

Le violazioni vengono punite come infrazioni disciplinari. È fatto salvo il perseguimento penale. Per il chiarimento della fattispecie è possibile coinvolgere la polizia.

Competenza

Art. 73

La direttrice o il direttore è competente per la disposizione di sanzioni disciplinari. La direttrice o il direttore può delegare il potere disciplinare ai responsabili dei settori.

Rimedi giuridici

Art. 74

Le discordie tra le persone collocate o i reclami nei confronti del personale devono essere risolti tramite un colloquio personale. Se il colloquio non porta nessun miglioramento, la persona collocata può rivolgersi alla direttrice o al direttore.

Contro le decisioni e le sanzioni dei responsabili dei settori la persona collocata può presentare opposizione scritta alla direttrice o al direttore entro dieci giorni. L'opposizione non ha effetto sospensivo e non rallenta quindi l'esecuzione della decisione o della sanzione.

Le decisioni della direttrice o del direttore possono essere impugnate entro 30 giorni dalla comunicazione con ricorso amministrativo alla capoufficio o al capoufficio.

XIII. Disposizione finale

Entrata in vigore

Art. 75

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Luogo, data:

Luogo, data:

**Ufficio per l'esecuzione giudiziaria dei Grigioni
dei Grigioni**

Ufficio per l'esecuzione giudiziaria

mag. art. Ines Follador-Breitenmoser
Direttrice

lic. iur. Avv. Mathias Fässler
Capoufficio

DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA,
SICUREZZA E SANITÀ
DEI GRIGIONI

.....

Approvato il:

Peter Peyer, Consigliere di Stato

Approvato dalla Commissione della Svizzera orientale per l'esecuzione delle pene il:

.....

—